

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ortona (CH) – C.da S.Elena – zona industriale.

N. 06-7 del registro  
Concessioni – Anno 2019

N. 1538 del repertorio

..... ANCONA, addi

..... 10/12/2019

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTERSTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista l'istanza presentata dalla Società Setra s.r.l.P.IVA 01459000699, con sede legale in Ortona, C.da S. Elena – Zona Industriale, acquisita al prot. n. ARR-9211 in data 08.11.2018 e successive integrazioni da ultimo la nota acquisita al prot.ARR-10120 in data 22.10.2019;  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della Capitaneria di Porto di Ortona dell'avviso pubblico inerente la domanda di concessione in oggetto, acquisito al prot.ARR-3085 del 15.04.2019;  
Vista la delibera n. 11 in data 30.04.2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista l'autorizzazione ex art. 19 D.Lgs. 374/1990 rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di Ortona con nota prot. n. 26193/RU in data 27.05.2019;  
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. n.159/2011 della B.D.N.A. in data 05.11.2019, PR\_ANUTG\_Ingresso0085628\_20191105, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. ARR-10971-07.11.2019;  
Vista la polizza assicurativa fidejussoria n. PT0609686 emessa in data 17.10.2019 dalla Società Atradius Credito Y Cauçion s.a. di Pescara, per l'importo pari ad € 1.500,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza concessione dell'area demaniale di che trattasi;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 604,35 in data 24.09.2019, richiesto con atto di accertamento n. 04-56/19 datato 12.09.2019;  
Vista la polizza n.134B1539, e relativa quietanza di avvenuto pagamento del premio per il periodo 18.10.2019-18.10.2020, emessa dalla Società Zurich Insurance plc per un importo assicurato RCT-RCO di € 1.500.000,00 unico;  
Vista la polizza assicurativa incendio, fulmine, scoppio n. 134B1987 emessa in data 02.08.2019, dalla Società Zurich Insurance plc, agenzia di Pescara – cod. agenzia 0134, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per i rischi di incendio, fulmine e scoppio per l'importo di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi;  
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;  
Visto l'art. 183 comma 1 lett. bb) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 182;  
Visti gli atti d'ufficio;

IL PRESIDENTE  
*Rodolfo Giampieri*

IL CONCESSIONARIO  
*[Signature]*

L'UFFICIALE ROGANTE  
*Avv. Matteo Paroli*



**CONCEDE**

a **SETRA s.r.l.** codice fiscale **01459000699**  
di occupare **un tratto di suolo demaniale marittimo**  
della superficie di **metri quadrati 300,00**  
situato nel **Comune di Ortona**  
e precisamente **in ambito portuale – Banchina Nord Nuova**  
allo scopo di **mantenere un'area scoperta di mq. 300,00 per il deposito temporaneo di rifiuti comprensiva di recinzione con pannelli mobili tipo new jersey alti ml. 1,00, con sovrastante recinzione metallica alta ml. 1,12, un cancello di ingresso carrabile di ml. 6,00, un container prefabbricato (ml. 4,00 x 2,60) adibito ad ufficio, deposito e ricovero del personale**  
e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione  
Canone annuo = € 604,35 (base 2019, salvo conguaglio, da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)  
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 12 dal 01.01.2020 al 31.12.2020.**

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 20/12/19 al n° 1885 serie 1 con l'esazione di euro 200  
L'Ufficiale Rogante  
(Avv. Matteo Paroli)

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta

scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che, in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori da autorizzarsi se prima non avrà ottenuto il prescritto titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle di cui ai contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e delle aree in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 8) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 9) La presente concessione potrà essere revocata, senza previsioni di indennizzo alcuno, in relazione alle esigenze riconosciute al cantiere per la realizzazione delle nuove infrastrutture a sostegno del trasporto intermodale nell'area portuale di Ancona.
- 10) Il canone applicato è stato determinato ai sensi del Decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della legge 5 maggio 1989, n. 160 - Artt. 1 e 4 della legge 494/1993 - Articolo 1, comma 1, lett. a) - Area scoperta e lett. b) Area di sedime impianti di facile rimozione con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno 2019, e potrà subire modificazioni in seguito agli aggiornamenti dell'indice Istat, che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 11) Il concessionario si impegna a lasciare libera e sgombera l'area al termine della presente concessione.
- 12) La presente concessione, rilasciata in via transitoria, potrà essere revocata senza indennizzo alcuno nel caso in cui durante la vigenza della stessa intervenga approvazione e attuazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ex art. 5 del summenzionato D. Lgs. n. 182/2003 che, già redatti dall'Ente per i porti di nuova competenza di questa Autorità, sono al momento al vaglio delle Capitanerie di Porto locali, nel caso in cui la stessa non sia conforme e compatibile alle prescrizioni descritte nel citato strumento di pianificazione ambientale.
- 13) L'esercizio della Concessione demaniale, secondo le finalità a cui essa verte, dovrà avvenire nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo a ciò che previsto dall'art. 183 - comma 1 lettera bb) del D. Lgs. n. 152/2006 così come da ultimo modificato ed integrato e dall'art. 4 - comma 6 del D. Lgs. n. 182/2003, alle norme in materia di prevenzione incendi, al D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
- 14) E' obbligo del concessionario ottenere autorizzazioni e/o pareri di competenza di altre Amministrazioni.
- 15) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO

